

(ALL. 1)



Ministero della Salute
Dipartimento della Qualità
Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie
Ufficio V1

Ministero della Salute

DGRUPS

0021943-P-29/04/2011

I.4.d.a



98297559

Roma, _

FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Piazza Cola di Rienzo 80/a
00192 Roma

FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI
Via del Tritone 125
00187 Roma

FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI FARMACISTI ITALIANI
Via Palestro 75
00185 Roma

FEDERAZIONE NAZIONALE
COLLEGI IPASVI
Via Agostino Depretis 70
00184 Roma

FEDERAZIONE NAZIONALE
COLLEGI OSTETRICHE
Piazza Tarquinia 5/d
00183 Roma

FEDERAZIONE NAZIONALE
COLLEGI TSRM
Via Veio 20
00183 Roma

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini e dei Collegi.

La materia delle elezioni per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie è disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e del relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 5 aprile 1950, n. 221.

Tale normativa stabilisce precise scadenze temporali entro le quali devono svolgersi tali elezioni; in particolare, il d. lgs. n. 233/1946 prevede che "I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere

convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade" (art. 2, quinto comma)".

A sua volta, il DPR n. 221/1950 prevede che "Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio è convocata la assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio" (art. 14, primo comma); "Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio" (art. 22).

Poiché nel corso della tornata elettorale per il rinnovo del consiglio direttivo degli Ordini e Collegi provinciali relativamente al triennio 2009-2011 si sono verificati singoli episodi di mancato rispetto di detto termine, questa Direzione ritiene opportuno ribadire che le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni – essendo poste a tutela del diritto di elettorato attivo e passivo – sono norme di natura inderogabile, dettate per assicurare la certezza delle votazioni e per garantire la libera espressione del voto da parte degli elettori iscritti agli albi professionali.

Ciò anche al fine di consentire ai presidenti neoeletti di poter partecipare, in seno al Consiglio nazionale, all'elezione del Comitato centrale della rispettiva Federazione nazionale prevista entro il mese di marzo ai sensi dei citati artt. 13 del d. lgs. C.p.S. n. 233/1946 e 26 del DPR n. 221/1950.

Pertanto, si invitano codeste Federazioni a diramare le necessarie istruzioni agli Ordini e ai Collegi provinciali affinché provvedano, nei tempi e modi di legge, alla convocazione del corpo elettorale e alla predisposizione di tutte le misure organizzative che possano assicurare il regolare svolgimento delle ripetute elezioni.


Con l'occasione, si rappresenta che le norme sopra richiamate indicano, come detto, solo il termine entro il quale indire le elezioni, ma non anche il termine iniziale di tale procedura.

Questa Amministrazione ritiene che sia opportuno utilizzare, a tal fine, il periodo temporale compreso tra il 15 settembre e il 30 novembre, considerato che la convocazione delle assemblee elettorali a ridosso delle ferie estive potrebbe ostacolare il raggiungimento del *quorum* richiesto per la validità delle elezioni, *quorum* che (come statuito anche dalla giurisprudenza della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie: cfr. decisioni nn. 2 del 28 marzo 2008 e 25 del 13 luglio 2009) è, in seconda convocazione,

pari al 10% degli iscritti; i voti espressi da tale percentuale di iscritti devono essere in ogni caso non inferiori al doppio dei componenti il Consiglio.

Le inadempienze eventualmente accertate dovranno essere tempestivamente comunicate a questa Direzione generale, al fine di consentire l'efficace esercizio del potere di vigilanza ai sensi degli artt. 18, lett. b), del d. lgs. C.p.S. n. 233/1946 e 52 del DPR n. 221/1950.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Leonardi)



RD/